



**MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità**

ORDINANZA n. 01531/2025/19 del 18/06/2025

Oggetto: Istituzione, dalle ore 8:00 del giorno 01/07/2025 alle ore 24:00 del giorno 05/07/2025, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via dei Cristallini e vicoletto Cristallini.

IL DIRETTORE

premesso che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi del 29/05/2025, il cui verbale è stato trasmesso con PG/2025/495260 del 29/05/2025, il Presidente della Municipalità 3 e gli organizzatori dell'evento “Sanità Film Festival 2025”, che si terrà dal 01/07/2025 al 05/07/2025 in via dei Cristallini, hanno richiesto l'adozione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo di chiusura al transito veicolare, con lo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto; tale richiesta comporta, di conseguenza, anche la chiusura al transito veicolare di vicoletto Cristallini;

visti:

- il parere favorevole, espresso nella sopra citata seduta della Conferenza dei Servizi del 29/05/2025 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, ponendo la condizione che “*la prescritta segnaletica sia chiara e ben visibile ed affissa almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento da parte degli organizzatori. Inoltre, che siano esentati dal rispetto del dispositivo viabilistico i veicoli di servizio delle persone disabili, dei residenti nel tratto oggetto di chiusura e di vicoletto Cristallini, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso*”;

- il verbale della sopra citata Conferenza dei Servizi PG/2025/495260 del 29/05/2025, nel quale si precisa, tra l'altro, che sarà cura degli organizzatori dell'evento “*fornire tutta la segnaletica (divieto di sosta con rimozione ecc.) provvedendo alla relativa apposizione della stessa almeno 48 ore prima dell'inizio delle manifestazioni, dandone avviso alla cittadinanza*”;

- il verbale n. 22 del giorno 11/06/2025 della Conferenza Permanente dei Servizi, trasmesso con nota PG/2025/538217 del 13/06/2025 nel quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

considerato che:

- non è stato possibile individuare un percorso alternativo in quanto trattasi di strada senza uscita a partire dal civico 72, per la presenza di scale e per la confluenza con vicoletto Cristallini, anche esso senza uscita;

- l'istituendo dispositivo di traffico è simile ad analogo dispositivo già adottato in occasione di precedente manifestazione svolta nella strada interessata dalla presente ordinanza;

- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Strade, Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;

- il presente provvedimento non contiene dati personali;

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE, dalle ore 8:00 del giorno 01/07/2025 alle ore 24:00 del giorno 05/07/2025, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) divieto di transito veicolare nel tratto di via dei Cristallini compreso tra l'intersezione con vico Canale ai Cristallini ed il civico 72;

b) divieto di transito veicolare in vicololetto Cristallini;

c) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nel tratto di cui al precedente punto a).

Restano esclusi dal divieto di transito veicolare di cui ai precedenti punti a) e b) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli di emergenza e Protezione Civile, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedisce capacità motorie munite del prescritto contrassegno e quelli dei residenti nei tratti oggetto di chiusura.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento, che dovranno, altresì, essere provvisti di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola Cerotto*